

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE

Numero del provvedimento	7
Data del provvedimento	23-01-2026
Oggetto	
Contenuto	SCHEMA DI CONVENZIONE PER “ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E RISERVA DI N. 3 POSTI PER LA PRONTA ACCOGLIENZA DI DONNE SOLE O CON FIGLI, VITTIME DI VIOLENZA E/O IN CONDIZIONI DI MARGINALITA’ E DISAGIO SOCIALE PRESSO LA STRUTTURA “CASA SANTA CHIARA”; ACCOGLIENZA NOTTURNA DI UOMINI SOLI IN CONDIZIONE DI MARGINALITA’ SOCIALE PRESSO LA STRUTTURA “CENTRO NOTTURNO SAN MARTINO”; ENTRAMBE LE STRUTTURE GESTITE DALLA FONDAZIONE CARITAS ETS”

Ufficio/Struttura	DIRETTORE SDS MUGELLO
Resp. Ufficio/Struttura	BRINTAZZOLI MARCO
Resp. del procedimento	BRINTAZZOLI MARCO
Parere e visto regolarità contabile	NENCI SERENA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	8	CONVENZIONE FRA SDS MUGELLO E FONDAZIONE CARITAS ONLUS

PROVVEDIMENTO DIRETTORE

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	
Contenuto	SCHEMA DI CONVENZIONE PER “ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E RISERVA DI N. 3 POSTI PER LA PRONTA ACCOGLIENZA DI DONNE SOLE O CON FIGLI, VITTIME DI VIOLENZA E/O IN CONDIZIONI DI MARGINALITA’ E DISAGIO SOCIALE PRESSO LA STRUTTURA “CASA SANTA CHIARA”; ACCOGLIENZA NOTTURNA DI UOMINI SOLI IN CONDIZIONE DI MARGINALITA’ SOCIALE PRESSO LA STRUTTURA “CENTRO NOTTURNO SAN MARTINO”; ENTRAMBE LE STRUTTURE GESTITE DALLA FONDAZIONE CARITAS ETS”

Ufficio/Struttura	DIRETTORE SDS MUGELLO
Resp. Ufficio/Struttura	MARCO BRINTAZZOLI
Resp. del procedimento	MARCO BRINTAZZOLI
Parere e visto di regolarità contabile	SERENA NENCI

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	8	CONVENZIONE FRA SDS MUGELLO E FONDAZIONE CARITAS ONLUS

IL DIRETTORE

VISTA la L.R.T. n. 40/2005 recante la “Disciplina del servizio sanitario regionale”, che agli artt. 71 e seguenti istituisce le Società della Salute quale ente per l’integrazione delle attività sanitarie, socio-sanitarie territoriali e socio-assistenziali;

DATO ATTO che nella seduta assembleare di questa S.d.S. del giorno 23.12.2009, alla presenza dei rappresentanti degli Enti aderenti al Consorzio, il notaio incaricato ha proceduto con atto pubblico al rogito della modifica della Convenzione costitutiva (registrata con rogito notarile il 23.12.2009 – reg. n. 12037 del 30.12.2009) e dello Statuto di questo Consorzio successivamente alla visione degli atti già approvati da tutti i Consigli comunali e dal Direttore Generale dell’Azienda USL 10 di Firenze;

CONSIDERATO che con la deliberazione dell’Assemblea n. 26 del 29.12.2014 il Consorzio ha manifestato la volontà di continuare la gestione unitaria dell’intero complesso di funzioni sociali e socio-sanitarie affidate dai soci ai sensi della Convenzione sopra citata trasmettendo, con deliberazione dell’Assemblea n. 3 del 30.03.2015, tutta la documentazione che attesta l’esistenza dei requisiti previsti dall’art. 71 novies decies della LRT n. 40/2005;

VISTO il Regolamento di organizzazione di questa S.d.S. che prevede che la Struttura/Ufficio proponente sia anche il responsabile del procedimento istruttorio ai sensi della L. n. 241/1990 e che lo stesso sottoscriva gli atti del Direttore in caso di sua assenza o impedimento;

DATO ATTO che non sono stati segnalati dai responsabili del presente atto, conflitti di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 come modificato dalla L. 190/2012;

VISTI gli atti di questa S.d.S.:

- la Deliberazione dell’Assemblea di questa S.d.S. n. 21/2015 di approvazione del “Regolamento Sistema integrato dei servizi socio sanitari e socio assistenziali della S.d.S. Mugello”;
- la Delibera Assemblea di questa SdS n. 35/2025 con la quale si approvava il bilancio preventivo economico anno 2026 e il bilancio pluriennale 2026/2028;
- Il Decreto del Presidente n. 1/2024 di nomina del dott. Marco Brintazzoli quale Direttore di questa S.d.S.
- il provvedimento del Direttore n. 66/2025 di rinnovo della nomina della Sig.ra Serena Nenci quale responsabile con posizione organizzativa dell’Ufficio Bilancio e Programmazione economica;

VISTO il seguente corpus normativo in materia di prevenzione e lotta nei confronti della violenza domestica e della violenza sulle donne:

- l.n. 77/2013 di “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”;
- l.n. 119/2013, di conversione del d.lgs. n. 93/2013 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”;
- d.lgs. n. 212/2015 di “Attuazione Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25/10/2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato”, in abrogazione della decisione quadro 2001/220/GAL;
- il d.p.c.m n. 24/2017 recante le “Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende

ospedaliero in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza”.

PRESO ATTO che:

- la Regione Toscana, con L.R. n. 41/2005, “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”, all’art. 58, relativamente alle politiche rivolte a persone a rischio di esclusione sociale prevede anche “servizi di pronto intervento e di prima assistenza per far fronte alle esigenze primarie di accoglienza, cura e assistenza”;
- la Regione Toscana stessa, con Deliberazione n. 1260, del 05/12/2016 “Approvazione costituzione del- la Rete Regionale Codice Rosa per gli interventi a favore di persone adulte e minori vittime di violenze e/o abusi”, e preso atto della LR n. 59/16.11.2007 “Norme contro la violenza di genere”, promuove attività di prevenzione e un’adeguata accoglienza, protezione, solidarietà, sostegno e soccorso alle vittime, indipendentemente dal loro stato civile e cittadinanza;
- che la deliberazione del Direttore Generale Azienda ASL Toscana Centro n.584 del 14/05/2020 ha approvato il progetto aziendale per l’accoglienza delle persone vittime di violenza nelle 72 ore successive alle dimissioni dal Pronto Soccorso ed ha approvato lo schema d’atto d’impegno tra Azienda ASL Toscana Centro e SdS per l’integrazione della rete territoriale a supporto del progetto “Codice Rosa”;
- la Deliberazione ASL Toscana Centro n. 1188/2021 che delinea la nuova organizzazione della Rete Codice Rosa;
- la S.d.S. Mugello partecipa al Progetto Rete Codice Rosa strutture 72 ore il quale prevede che, nei casi di vittime individuate dalla Rete Codice Rosa in dimissioni dal Pronto Soccorso, le prime 72 ore di ospitalità saranno a carico dell’Azienda Toscana centro;
- la Giunta Esecutiva di questa S.d.S. ha approvato, con deliberazione n. 3/2017, l’adesione al progetto S.E.U.S., Servizi di Emergenza e Urgenza Sociale per il territorio della ASL Toscana Centro, al fine di garantire l’esecuzione di suddetto progetto;

RICHIAMATO il provvedimento n. 116/2022 ad oggetto “Approvazione Fondazione Caritas Onlus di Firenze per messa a disposizione posti di pronta accoglienza per le donne in condizione di marginalità sociale anche provenienti da Codice Rosa”, inserito nel POA 2022;

CONSIDERATO quindi come venuti a scadere i termini della Convenzione sopra richiamata;

MANIFESTATA la volontà di procedere nell’Accordo Convenzionale per l’accoglienza residenziale, presso la struttura “Casa Santa Chiara”, di donne sole o madri con figli, con la riserva di n. 3 posti letto per la pronta accoglienza h.24 di donne con o senza figli in situazioni di pronta emergenza sociale, anche provenienti da “Codice Rosa”;

MANIFESTATA inoltre la volontà di estendere l’Accordo Convenzionale anche alla struttura di accoglienza notturna per uomini in condizione di disagio sociale denominato “Centro Notturmo San Martino”;

RICEVUTO l’assenso da parte del Responsabile del Settore Accoglienza della Fondazione Caritas ETS a proseguire nel rapporto convenzionale;

RITENUTO quindi di procedere a stipulare la Convenzione di cui all’Allegato A) del presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, con decorrenza dal 01.01.2026 fino al termine previsto di 36 mesi rinnovabile, per lo stesso periodo, su accordo tra le parti;

CONSIDERATE le tariffe del rapporto convenzionale di cui sopra le quali ammontano nel dettaglio a:

- “Casa Santa Chiara”: € 20,00 (fuori campo IVA) al giorno per la riserva dei posti e € 28,00 (fuori campo IVA) al giorno per le prime 72h in caso di posto utilizzato; l'uno esclude l'altro. Il costo è relativo alla messa a disposizione di n. 3 posti letto e servizi connessi in accordo con i servizi sociali territoriali, per un massimo di n. 3 persone (1 mamma con 2 figlie/i o 3 donne sole), qualora vi siano più figli, per non separare il nucleo la SdS si farà carico della spesa ulteriore.
- Superate le 72h la retta giornaliera per donna sola è stabilita in € 35,00 (esente IVA); in caso di figli la retta giornaliera sarà + € 35,00 (esente IVA) per ciascun figlio;
- “Centro Notturmo San Martino” La retta giornaliera è stabilita in € 20,00 (fuori campo IVA);

STANTE l'urgenza, al fine di dare continuità al servizio, si provvede con atto del Direttore in attesa di ratifica alla prima Assemblea SdS;

DISPONE

Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:

1. **DI APPROVARE** lo schema di Convenzione di cui all'Allegato A) del presente atto quale parte integrante e sostanziale da stipulare con la Fondazione Solidarietà Caritas ETS con sede in Via de' Pucci 2 - 50122 Firenze – C.F. /P. IVA 94043850489, gestore delle strutture ubicate come specificato agli atti d'ufficio con decorrenza 01.01.2026 fino al termine previsto di 36 mesi, rinnovabili per lo stesso periodo su accordo delle parti, per l'accoglienza residenziale e riserva di n. 3 posti in pronta accoglienza di donne sole o con figli, vittime di violenza e/o in condizioni di marginalità e disagio sociale presso la struttura “Santa Chiara” e per l'accoglienza notturna di uomini soli in condizione di marginalità sociale presso la struttura San Martino;
2. **DI PRENDERE ATTO** che le tariffe per l'attività di cui al punto 1) sono così dettagliate:
 - i. **“Casa Santa Chiara”:** € 20,00 (fuori campo IVA) al giorno per la riserva dei posti e € 28,00 (fuori campo IVA) al giorno per le prime 72h in caso di posto utilizzato; l'uno esclude l'altro. Il costo è relativo alla messa a disposizione di n. 3 posti letto e servizi connessi in accordo con i servizi sociali territoriali, per un massimo di n. 3 persone (1 mamma con 2 figlie/i o 3 donne sole), qualora vi siano più figli, per non separare il nucleo la SdS si farà carico della spesa ulteriore.
Superate le 72h la retta giornaliera per donna sola è stabilita in € 35,00 (esente IVA); in caso di figli la retta giornaliera sarà + € 35,00 (esente IVA) per ciascun figlio;
 - ii. **“Centro Notturmo San Martino”** La retta giornaliera prevista è stabilita in € 20,00 (fuori campo IVA);
3. **DI DARE ATTO** che la spesa derivante dall'inserimento di utenti nelle strutture oggetto del presente atto sarà imputata, con successivo provvedimento, nei rispettivi bilanci di competenza 2026-2028 e troverà copertura con le risorse della Gestione Associata stanziata annualmente;
4. **DI DARE ATTO** che stante l'urgenza di provvedere al fine di dare continuità al servizio si provvede con atto del Direttore che verrà ratificato alla prima Assemblea SdS;
5. **DI PUBBLICARE** il presente atto sull'Albo on line per quindici giorni consecutivi nonché sul sito web dell'amministrazione;

6. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento agli Enti aderenti, al Collegio Sindacale, ai Responsabili degli Uffici SdS e alla Fondazione Solidarietà Caritas ETS.

F.to IL DIRETTORE
Dott. Marco Brintazzoli

ALLEGATO A

SCHEMA DI CONVENZIONE

“ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E RISERVA DI N. 3 POSTI PER LA PRONTA ACCOGLIENZA DI DONNE SOLE O CON FIGLI, VITTIME DI VIOLENZA E/O IN CONDIZIONI DI MARGINALITA' E DISAGIO SOCIALE PRESSO LA STRUTTURA “SANTA CHIARA”; ACCOGLIENZA NOTTURNA DI UOMINI SOLI IN CONDIZIONE DI MARGINALITA' SOCIALE PRESSO LA STRUTTURA SAN MARTINO; ENTRAMBE LE STRUTTURE GESTITE DALLA FONDAZIONE CARITAS ONLUS”

L'anno _____, il giorno _____ ed il mese _____ dell'ultima firma digitale apposta

TRA

la Società della Salute del Mugello, di seguito S.d.S., rappresentata nella persona del Dott. Marco Brintazzoli, nato a Firenze il 13/04/1965, codice fiscale BRNMRC65D13D612O, domiciliato per la sua carica presso la sede della Società della Salute sita in Borgo San Lorenzo, Via P. Togliatti n. 29, il quale interviene in questo atto, nella sua qualità di Direttore della Società della Salute del Mugello, partita IVA/codice fiscale 05517830484;

E

FONDAZIONE SOLIDARIETÀ CARITAS ETS, indicata d'ora in avanti come “Ente”, con sede in Via de' Pucci 2 - 50122 Firenze – CF 94043850489 PI 06857110487, gestore delle strutture “Casa Santa Chiara” e “Centro Notturmo San Martino”, entrambe ubicate in via Corsi Salvati n.16 e n.18, 50019 Sesto Fiorentino (FI), in persona del suo procuratore Stefano Belgodere nato a Firenze il 13/02/1966, codice fiscale BLGSFN66B13D612T, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione.

PREMESSO

- Che il presente accordo contrattuale si colloca nell'ambito della programmazione dell'assistenza residenziale a soggetti fragili quali anziani soli, adulti in condizioni di rischio/emarginazione sociale e soggetti con problematiche sociosanitarie non in condizione di gravità, nel rispetto delle risorse disponibili e della programmazione aziendale e zonale di cui al capo III della L.R.T. n. 40/2005, così come modificata dalla L.R.T. n. 84/2015;

- al fine della effettiva realizzazione del sistema della libera scelta, si ritiene necessaria la stipula di appositi accordi tra le parti interessate al fine di dare formale definizione ai rapporti giuridici intercorrenti tra il sistema pubblico deputato alla programmazione socio-sanitaria e socio-assistenziale territoriale e i soggetti accreditati produttori di servizi, nonché agli elementi essenziali che regolano il rapporto tra Struttura ed assistito beneficiario del titolo di acquisto;
- che la normativa europea, italiana e regionale prevede misure di prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica;
- che, in particolare, la Regione Toscana con L.R. n. 41/2005, ‘Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale’, all’art. 58, relativamente alle politiche rivolte a persone a rischio di esclusione sociale prevede anche ‘servizi di pronto intervento e di prima assistenza per far fronte alle esigenze primarie di accoglienza, cura e assistenza’;
- che la Regione Toscana stessa, con Deliberazione n. 1260, del 05/12/2016 ‘Approvazione costituzione della Rete Regionale Codice Rosa per gli interventi a favore di persone adulte e minori vittime di violenze e/o abusi’, e preso atto della LR n. 59/16.11.2007 ‘Norme contro la violenza di genere’, promuove attività di prevenzione e un’adeguata accoglienza, protezione, solidarietà, sostegno e soccorso alle vittime, indipendentemente dal loro stato civile e cittadinanza;
- che la deliberazione del Direttore Generale Azienda ASL Toscana Centro n.584 del 14/05/2020 ha approvato il progetto aziendale per l’accoglienza delle persone vittime di violenza nelle 72 ore successive alle dimissioni dal Pronto Soccorso ed ha approvato lo schema d’atto d’impegno tra Azienda USL Toscana Centro e SdS per l’integrazione della rete territoriale a supporto del progetto “Codice Rosa”;
- che la deliberazione del Direttore Generale Azienda ASL Toscana Centro n.1188/2021 ha delineato la nuova organizzazione della Rete Codice Rosa;
- che la SdS Mugello ha inserito nella rete Codice Rosa la struttura “Santa Chiara” che fa parte anche della road maps SEUS;
- che la S.d.S. Mugello partecipa al Progetto Rete Codice Rosa strutture 72 ore che prevede che, nei casi di vittime individuate dalla Rete Codice Rosa in dimissioni dal Pronto Soccorso, le prime 72 ore di ospitalità saranno a carico dell’Azienda Toscana centro;
- richiamata la Deliberazione dell’Assemblea n. 4 del 30.01.2025 di approvazione accordo ex art. 15 legge 241/1990 con SdS Empolese Valdarno Valdelsa per Azienda Usl Toscana Centro per la gestione del servizio di emergenza e urgenza sociale (seus) – piano intervento sociale (pis) per il periodo 01.02.2025- 31.01.2026;
- richiamato il provvedimento n.116 del 18/10/2022 di Approvazione della Convenzione con

Fondazione Caritas Onlus di Firenze per la messa a disposizione di posti di pronta accoglienza per donne in condizione di marginalità sociale, anche provenienti da “Codice Rosa” e/o con figli;

- in accordo con il servizio Sociale professionale, sentito il Ref. Codice Rosa/Coord.Sociale si ritiene necessario proseguire nell'accordo convenzionale con Fondazione Caritas ETS per garantire protezione immediata per i casi di violenza o urgenza sociale che possono verificarsi;
- si intende includere nel presente accordo, oltre alla struttura di accoglienza “Casa Santa Chiara” per donne sole o con figli minori, anche la struttura di accoglienza notturna per uomini in condizione di disagio sociale denominato “Centro Notturmo San Martino” anch'esso ubicato in via Corsi Salviati n.18, 50019, Sesto Fiorentino (FI);
- Entrambe le strutture risultano accreditate all'esercizio delle prestazioni socio-assistenziali ai sensi della L.R.T. n. 82/2009;
- Entrambe le Strutture risultano in possesso di regolare Carta dei Servizi;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO

La Società della Salute si avvale della Struttura “Casa Santa Chiara”, per l'erogazione di interventi socio-assistenziali di tipo residenziale per donne sole o madri con figli, anche con la riserva di n. 3 posti letto per la pronta accoglienza h.24 di donne con o senza figli in situazioni di pronta emergenza sociale, anche provenienti da “Codice Rosa”;

La Società della Salute si avvale della Struttura “Centro Notturmo San Martino” per l'accoglienza di uomini soli in situazioni di disagio sociale e abitativo.

Le strutture sono ubicate in via Corsi Salviati n.16 e n.18, 50019 Sesto Fiorentino (FI) e sono gestite dalla Fondazione Solidarietà Caritas ETS Via de' Pucci 2 – 50122 Firenze C.F. /P. IVA 94043850489

Le strutture gestiscono le prestazioni di assistenza socio-sanitaria avvalendosi dei servizi, attrezzature e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.

Il Gestore delle Strutture, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio oggetto del presente accordo, è pienamente responsabile del rispetto della Carta dei Servizi e degli impegni assunti col presente accordo.

ART. 2 – OBBLIGHI DELLA STRUTTURA

Le Strutture si impegnano a:

- mantenere i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa di riferimento in materia, anche in caso di cessione di azienda o ramo d'azienda a terzi;

- garantire l'erogazione di tutte le prestazioni previste dalla normativa vigente assicurando, per il personale preposto, il rispetto del CCNL di riferimento e degli accordi integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard ed al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta. Tale adempimento si intende anche per il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione dei servizi della struttura;
- rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, tutte le norme e gli obblighi previdenziali ed assicurativi previsti dal contratto collettivo di settore anche ai fini del DURC (documento unico regolarità contributiva);
- stipulare adeguata ed apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e contro infortuni che possano accadere all'interno della struttura;

Le Strutture si rendono disponibili ad ospitare utenti in carico ai servizi sociali della Zona Mugello, in attuazione dei progetti assistenziali personalizzati e definiti in loro favore dai servizi stessi.

I 3 posti riservati presso la Struttura "Casa Santa Chiara", sono destinati a n. 3 donne o a donna singola con figlio/a, qualora vi siano più figli, per non separare il nucleo la SdS si farà carico della spesa ulteriore, le segnalazioni saranno del Servizio Sociale Professionale, delle FFOO e dal P.S., i quali necessitano, oltre che di un posto letto, di interventi di accoglienza urgente per la realizzazione di progetti individualizzati con l'assistente sociale referente.

ART. 3 – CORRISPETTIVO ECONOMICO

ART.3.a) Corrispettivo Economico e mantenimento del posto per i servizi residenziali presso la Struttura "Santa Chiara":

Il giornaliero dovuto per la durata della Convenzione per la messa a disposizione dei posti letto e dei servizi connessi all'ospitalità è prevista in € 20,00 (fuori campo IVA), per la riserva dei posti, e € 28,00 (fuori campo IVA) per le prime 72h in caso di posto utilizzato; l'uno esclude l'altro. Il costo è relativo alla messa a disposizione di n. 3 posti letto e servizi connessi in accordo con i servizi sociali territoriali, per un massimo di n. 3 persone (1 mamma con 2 figlie/i o 3 donne sole), qualora vi siano più figli, per non separare il nucleo la SdS si farà carico della spesa ulteriore.

Superate le 72h la retta giornaliera per donna sola è stabilita in € 35,00 (esente IVA); in caso di figli la retta giornaliera sarà + 35,00€ (esente IVA) per ciascun figlio;

ART.3.b) Corrispettivo Economico per il servizio di accoglienza notturna presso la Struttura "Centro Notturmo di San Martino":

La retta prevista per il posto letto è stabilita in 20€ (esente IVA)

I suddetti importi ed il periodo di ospitalità che determina l'importo della retta saranno indicati nell'impegnativa di spesa emessa dall'organo competente di questa SdS e trasmessa a seguito di comunicazione di avvenuto inserimento dell'utente.

Eventuali prestazioni integrative e non rientranti né nel presente atto né nella carta dei servizi della struttura potranno essere rimborsate da questa Società della Salute solo in seguito ad approvazione per iscritto da parte dell'Assistente Sociale di riferimento;

Eventuali incrementi generali della retta sono ammissibili previo accordo per iscritto tra le parti;

Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla l.n. 136/2010, verrà comunicato il CIG, il quale dovrà essere obbligatoriamente indicato in fattura.

La struttura si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postale, accesi presso istituti di credito o presso la Società Poste Italiane, dedicati, anche non in via esclusiva;

Il pagamento della parte di retta da parte della Società della Salute sarà effettuata entro 60 giorni dal ricevimento della fattura unita ai rendiconti mensili o dal ricevimento del rendiconto se pervenuto successivamente alla fattura, contabilizzati sulla base delle giornate di presenza, previa verifica di:

1. regolarità contributiva ed assicurativa, accertata tramite il D.U.R.C. (l.n. 266/2002)
2. tracciabilità dei flussi finanziari (art. l.n. 136/2010);
3. inadempimenti ex art. 48-bis DPR 602/73

Le giornate di accettazione e di dimissione sono considerate come una sola giornata. La retta è dovuta per la sola giornata di accettazione e non è dovuta per la giornata di dimissione, ad eccezione della dimissione per decesso;

La dimissione deve essere concordata con i servizi competenti, coinvolgendo nella decisione l'interessato stesso o suo legale rappresentante;

In caso di ricoveri ospedalieri non superiori a 30 giorni, assenze per motivi familiari o rientri temporanei in famiglia non superiori a 7 giorni, è assicurato il mantenimento del posto.

In caso di ricoveri superiori a 30 giorni, assenze per motivi familiari o rientri temporanei in famiglia superiori a 7 giorni è possibile concordare con la Struttura il mantenimento del posto con oneri stabiliti in 70% sulla quota sociale carico dell'assistito.

ART. 4 – ACCESSO AL SERVIZIO

L'ammissione presso le Strutture gestite dall'Ente avviene su segnalazione del Servizio Sociale Professionale, sulla base di progetti individualizzati specifici a seconda delle tipologie di utenza per le quali si fa richiesta di inserimento, in accordo ai seguenti passaggi:

- Segnalazione da parte dei Servizi Sociali territoriali della zona
- Autorizzazione del Responsabile di ciascuna struttura
- Impegnativa da parte della Società della Salute del Mugello

ART. 5 – PRESTAZIONI FORNITE DALL'ENTE

La Fondazione Solidarietà Caritas ETS si impegna a fornire, nelle strutture convenzionate, secondo le modalità descritte nel suddetto atto, le seguenti prestazioni:

- accoglienza immediata e assistenza alla donna ed alla prole h.24 tramite reperibilità telefonica dedicata;
- conferimento di una soluzione alloggiativa completa di vitto per tutto il periodo di inserimento presso la Struttura "Casa Santa Chiara";
- conferimento di una soluzione alloggiativa comprensiva di Cena e Colazione presso la Struttura "Centro Notturmo San Martino"
- attività educativa di sostegno alla donna e/o ai figli;
- garantire la corretta erogazione delle prestazioni fornite dal SSN nei confronti delle persone inserite, se necessario;
- affiancamento e supporto atto a facilitare la genitorialità e l'accesso alla rete dei servizi pubblici;
- garantire la copertura di acquisto del materiale scolastico a vantaggio dei minori, se presenti, ed alle loro attività ludico-ricreative;
- garantire le attività ed i servizi indicati nelle Carte dei Servizi delle Strutture;

ART. 6 - ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA

La Fondazione Solidarietà Caritas ETS si impegna affinché le prestazioni offerte nelle strutture oggetto della presente convenzione siano rese nei termini e secondo le modalità previste nella convenzione SdS Mugello, metterà a disposizione personale con le professionalità previste dalla normativa vigente, nonché

personale volontario.

Assicura inoltre di emanare disposizioni atte a garantire il rispetto da parte del personale impegnato della normativa regionale vigente per gli operatori dei Servizi Pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utenza ed il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente convenzione.

Sarà garantito un responsabile delle strutture, per coordinare e controllare la gestione organizzativa e assicurare il rispetto di leggi e normative.

Sarà attivo un numero telefonico dedicato 24 ore su 24.

ART. 7 – DURATA

Il presente contratto produce i suoi effetti retroattivamente dalla data del 01/01/2026 ed ha una durata di 36 mesi rinnovabile, per lo stesso periodo, su accordo tra le parti. Prima della sua scadenza sarà effettuata una valutazione dell'esperienza attivata e programmate le azioni future. Eventuali modifiche devono essere concordate tra le parti nel rispetto delle norme di legge in materia.

ART. 8 – INADEMPIMENTI, RISOLUZIONE E RECESSO

Eventuali inadempimenti al presente contratto devono essere contestate dalla parte che ne abbia interesse per iscritto via PEC e con fissazione di un termine entro e non oltre 15 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Successivamente le parti concordano un termine entro il quale gli stessi inadempimenti devono essere rimossi, pena la sospensione dell'efficacia, fino all'adempimento di quanto stabilito con il presente contratto, ivi compresa la sospensione di nuovi inserimenti in Struttura e il pagamento delle fatture giacenti. Trascorso inutilmente il termine concesso, si ha diritto alla risoluzione per inadempimento del presente accordo, fatta salva comunque l'azione di rivalsa per l'eventuale risarcimento del danno.

Le parti convengono che si dà luogo alla risoluzione di diritto del contratto in uno dei seguenti casi:

- gravi e ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza e delle norme dettate a tutela dei lavoratori, nonché inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;
- riscontrati inadeguati livelli quali-quantitativi del servizio (con obbligo della Struttura di garantire la continuità del servizio nel rispetto di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto) e di gravi e ripetuti ed irrisolti disservizi, oggetto di formali diffide ad adempiere da parte dei servizi competenti
- revoca dell'autorizzazione al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento istituzionale e/o di accertamento del mancato possesso dei requisiti dell'accreditamento;
- stipula di contratti con gli assistiti correlati al presente accordo e contenenti disposizioni non conformi a quanto previsto dal presente contratto;

La SdS si riserva la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti normativi previsti dal presente accordo. Di fronte a tale inosservanza è concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa vigente. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza, si procede a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contrattosi intende automaticamente risolto;

La Società della Salute del Mugello si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempimento o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze.

ART.9 – RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE

A copertura dei rischi inerenti all'attività svolta in esecuzione della presente convenzione, con mezzi,

strumenti e personale propri, l'Ente dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, incluse le persone inserite nelle strutture, esonerando espressamente la SdS da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero verificarsi nell'espletamento della attività oggetto della convenzione stessa.

L'Ente è responsabile in via esclusiva degli infortuni subiti dalle persone accolte nelle strutture nonché dei danni a cose o persone che gli stessi procurino all'interno ovvero all'esterno delle strutture. L'Ente stipula una polizza assicurativa a copertura di tali eventualità e si impegna a mantenere la copertura assicurativa per i fatti accaduti durante la vigenza della presente convenzione.

La SdS, pertanto, è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere alle persone accolte nonché da ogni e qualsiasi responsabilità per danni cagionati dalle persone accolte. L'Ente è responsabile in via esclusiva per qualunque danno cagionato a persone, ivi inclusi terzi, il proprio personale a qualunque titolo impiegato ed il personale della SdS, nonché dei danni cagionati a beni di terzi o della SdS, che si verifichino nell'esecuzione della presente convenzione. La SdS, conseguentemente, è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a cose e a terzi, per fatti cagionati nell'esecuzione della presente convenzione.

A tali finalità, l'Ente stipula apposite polizze RCT e RCO aventi massimali adeguati ed è tenuto altresì all'osservanza di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente, dei propri collaboratori e dei volontari. L'Ente è altresì responsabile per i danni causati da eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il D.Lgs. 196/2003, il D.Lgs. 101/2018 e il Regolamento (UE) 2016/679.

L'Ente, in ogni caso, manleva la SdS da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione di inadempimenti e/o violazioni direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione della presente convenzione.

ART. 10 -NORME GENERALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente contratto si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

ART. 11 -FORO COMPETENTE

In caso di controversia inerente e/o derivante dal presente contratto non suscettibile di risoluzione in via bonaria e/o amministrativa, le parti sin d'ora eleggono, quale foro esclusivamente competente, quello di Firenze.

ART. 12 –REGISTRAZIONE

Il presente contratto, redatto in triplice copia è soggetto a registrazione, solo in caso d'uso. L'imposta e le spese inerenti e conseguenti alla sua registrazione nei termini di legge sono interamente a carico della parte che ne avrà richiesto la registrazione stessa.

ART. 13 –PRIVACY

Con riferimento alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR –General Data Protection Regulation) e dal D.Lgs. 196/2003 s.m.i. (codice in materia di protezione dei dati personali), le parti, Società della Salute Mugello e l'Associazione, si danno reciprocamente atto che i dati personali forniti obbligatoriamente per la stipula della presente convenzione, sono oggetto di trattamento

informatico e/o cartaceo e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti degli obblighi convenzionali, la gestione degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali, per i rapporti con le pubbliche amministrazioni e autorità e per tutti gli adempimenti derivanti da leggi e/o regolamenti nazionali o comunitari. Per tutto quanto non specificato nella presente articolo si rinvia all'allegato 1/A per il trattamento dei dati personali.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la SdS Mugello

Il Direttore Dott. Marco Brintazzoli

Per Fondazione Caritas ETS
Stefano Belgodere

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto n. 7 del 23-01-2026

In pubblicazione all'Albo della Società della Salute dal 23-01-2026 al 07-02-2026

Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005
in data 08-02-2026